



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.133 del Reg. Data 27-12-2018	Oggetto: PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- il contratto di repertorio n. 225 del 25/05/2007, con il quale è stata stipulato il contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti su pubbliche affissioni e materiale esposizione dei manifesti per il periodo dal 01/06/2007 al 31/05/2013, in base a quanto previsto all'art.2 del contratto, in scadenza il 31.12.2016;
- il suddetto art. 2 del contratto prevede la possibilità di proroga del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- il 31/12/2018 viene a scadere la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in favore della società Andreani Tributi, con sede a Macerata;

VISTO che

- la Società Andreani Tributi, ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio per il periodo 1.01.2019-30.06.2019, al medesimo canone trimestrale di Euro 1.900,00;
- la suddetta concessionaria ha condotto, la gestione del servizio con correttezza, puntualità e professionalità nel rispetto delle norme previste, senza segnalazione di disservizi da parte dell'utenza e degli uffici comunali;

ATTESO che

- con delibera di G. C. n.107 del 29/12/2016 è stata disposta la proroga del contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti su pubbliche affissioni e materiale esposizione dei manifesti sino al 30/06/2017;
- con deliberazione di G.C. n.63 del 07/09/2017 si è preso atto del subentro della Soc. Andreani Tributi srl nel contratto in corso con Mazal per il servizio di accertamento e riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.20 del 15/01/2018 è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di cui trattasi alla soc. Andreani tributi per l'anno 2018;

CONSIDERATO che in ordine all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sebbene riguardi una concessione di servizi, tuttavia il relativo affidamento non può essere sottratto ai principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione del Trattato in tema di tutela della concorrenza, il cui rispetto è richiesto anche nel caso di ricorso alle procedure semplificate, di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate enunciate dall'art. 36, comma 2 del medesimo D.Lgs. dovendo dare conto delle ragioni che hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza;
- a decorrere dall'1 gennaio 2014 era prevista l'introduzione dell'imposta municipale secondaria, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, la cui disciplina applicativa è stata rimessa ad un regolamento statale che ad oggi non è ancora stato emanato, con conseguente periodo di transizione in cui si trova l'intero settore della fiscalità locale;

VALUTATO il prevalente interesse del Comune che:

- l'attività di gestione dei tributi minori sia svolta in appalto, in quanto la struttura organizzativa del Comune stesso non consente di procedere con personale proprio agli adempimenti riguardanti i tributi minori;
- il servizio svolto da parte dell'appaltatore non subisca interruzioni, al fine di evitare danni derivanti dal mancato introito dei tributi comunali;

RITENUTO che:

- il permanere dell'incertezza normativa che circonda la materia dei tributi locali ed in particolare i tributi minori rappresenti un giustificato motivo per procedere ad una proroga tecnica del rapporto contrattuale attualmente in essere con la Società Andreani Tributi, in attesa di conoscere la disciplina che il legislatore intenderà attribuire ai tributi in oggetto;
- allo stato attuale non sussistono ancora i presupposti organizzativi per individuare con precisione l'oggetto della gara di appalto, optando tra servizi e attività che proseguiranno in gestione diretta dell'Ente e servizi e attività che, di contro, dovranno necessariamente essere esternalizzati, data l'esiguità del numero di dipendenti in servizio che allo stato attuale non può assicurare un'efficiente gestione delle complesse e articolate attività di gestione dei tributi comunali;

CONSIDERATO che la suddetta Società ha condotto la gestione del servizio nel rispetto delle norme previste, senza segnalazione di disservizi da parte dell'utenza e degli uffici comunali;

ACQUISITA per le vie informali la disponibilità della ditta Andreani Tributi alla prosecuzione del servizio per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 alle attuali condizioni contrattuali;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, dare direttive alla Responsabile dell'Area Finanziaria, stabilendo di procedere, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, alla proroga tecnica del contratto in essere relativi ai servizi in argomento, fino al 30.06.2019;

CONSIDERATO che attraverso l'istituto della proroga si determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto contrattuale, il quale rimane regolato dalle disposizioni originarie, al fine di garantire la continuità dei servizi in attesa che venga svolta la procedura di gara, garantendo in tal senso la convenienza economica, oltre che il buon andamento dell'azione amministrativa, senza privare, la nuova amministrazione, dell'esercizio dell'autonomia negoziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in premessa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI CONFERIRE alla Responsabile dell'Area Finanziaria, le direttive esplicitate in premessa in merito alla opportunità e necessità di procedere, alla proroga tecnica fino al 30.06.2019 del contratto in essere relativo alla concessione del servizio accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni per le motivazioni riportate in narrativa, dando alla stessa mandato per ogni conseguente adempimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 23-05-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 452 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4252 del 23-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-12-2018 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 23-05-2019 al 07-06-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, lì 08-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 23-05-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso
--	---